

Bevande alcoliche, spot e etichette. Il termine "leggero" si può utilizzare?

di *Giorgia Andreis e Paolo Fabris*
Avvocati in Torino

Sul tema delle indicazioni nutrizionali da utilizzare in etichetta e negli spot pubblicitari delle bevande alcoliche si è espresso anche il Giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria

Sino ad oggi si è molto parlato, e sicuramente ancora se ne parlerà, del regolamento CE 1924/2006 sulle indicazioni (*claim*) nutrizionali e sulla salute sulle etichette o negli spot pubblicitari dei prodotti alimentari. È interessante approfondire un profilo della norma che riguarda una determinata categoria di prodotti. Si tratta dell'art. 4, che riporta le "Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute". In particolare, nei commi 3 e 4 viene sancito che:

"3. Le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, invece, sono ammesse soltanto quelle ri-

guardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico in bevande con un volume alcolico superiore all'1,2%.

4. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato".

Come ben si comprende, è chiara l'esclusione per le bevande contenenti un volume di alcol superiore all'1,2% dell'utilizzo di indicazioni sulla salute.

Per quanto attiene, invece, alle indicazioni nutrizionali, il legislatore prevede che possano utilizzarsi solo quelle relative al basso tenore alcolico o alla riduzione nel contenuto alcolico oppure alla riduzione nel contenuto energetico.

Ove mancassero norme comunitarie specifiche su queste indicazioni nutrizionali, possono applicarsi norme nazionali pertinenti in ossequio delle disposizioni del trattato.

Tenore alcolico e contenuto energetico: le indicazioni nutrizionali

Il comma 3 dell'articolo 4 sancisce che possano utilizzarsi per le bevande alcoliche con più dell'1,2% di tenore alcolico solo indicazioni nutrizionali relative a un basso tenore alcolico o alla riduzione o all'assenza di contenuto alcolico o energetico.

Per quanto attiene al ridotto contenuto di tenore alcolico o energetico, ci si riferisce ai parametri espressi dall'allegato e si individua la riduzione nel raffronto tra il prodotto e gli altri simili, quando il primo contiene almeno il 30% in meno di tenore alcolico o energetico.

La normativa sui vari tipi di bevande alcoliche aiuta a individuare il prodotto simile cui paragonare i livelli di alcol o contenuto energetico.

Sembra quindi che si possano superare in questo caso le difficoltà, ancora presenti, di individuare "prodotti simili", quando occorra raffrontarli ai sensi del regolamento.

La norma prosegue con una specificazione particolare, prevista cioè solo per questo tipo di prodotti. Quando non vi siano norme comunitarie che definiscano le indicazioni di cui si è detto, il legislatore contempla che ci si possa riferire a norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

Il legislatore comunitario ha quindi previsto che, in assenza di specifiche normative comunitarie sull'utilizzo dei *claim* nutrizionali relativi al basso contenuto alcolico o alla riduzione dello stesso o del contenuto energetico delle bevande che normalmente contengono alcol, si tenga conto delle disposizioni nazionali, se esistenti.

Nell'intento di utilizzare uno di questi *claim* si dovrà, perciò, prima di tutto verificare se e quali normative specifichino indicazioni nutrizionali relative a un basso tenore alcolico o alla sua riduzione o assenza.

Il *claim* "leggero"

La dizione "leggero" o "*light*" è prevista, come noto, dall'allegato del regolamento 1924/2006 e si può utilizzare alle stesse condizioni fissate per il termine "ridotto"; l'indicazione è inoltre ac-

compagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto "leggero" o "*light*".

Le condizioni fissate per il termine "ridotto" sono quelle già espresse, quindi sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile.

Rileva, in aggiunta, che il *claim* deve essere accompagnato dall'indicazione delle caratteristiche che lo giustificano.

A questo punto, la domanda interessante è se il *claim* "leggero" possa essere utilizzato per le bevande alcoliche, posto che in linea generale esso è consentito alle stesse condizioni in cui è consentita la dizione relativa alla riduzione del tenore alcolico.

La risposta sembrerebbe negativa poiché, innanzitutto, la formulazione dell'art. 4.3 è precisa e tassativa nell'indicare quali specifiche categorie di *claim* possono essere utilizzate per le bevande aventi più dell'1,2% in volume alcolico.

Il fatto che i *claim* non menzionati nell'art. 4.3 (come "leggero" o "*light*") non possano essere utilizzati per le bevande alcoliche è comprovato dalla discussione avvenuta il 15 maggio 2006 a Strasburgo, presso il Parlamento europeo, sulla proposta di regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. L'individuazione dei *claim* relativi al tenore alcolico di queste bevande è stata fortemente dibattuta ed è il risultato di quello che viene definito un "compromesso" raggiunto non facilmente con il Consiglio.

Inoltre, pur essendo chiaro che il *claim* "leggero" o "*light*" è consentito ove ricorrano le stesse condizioni richieste per il *claim* "a tasso ridotto di...", ciò non significa che ne sia un surrogato. Infatti, "leggero" o "*light*" è, ovviamente, un *claim* a se stante, che non può essere utilizzato analogamente al *claim* "a tasso ridotto di...", soprattutto perché ha un significato e una valenza profondamente diversi e un impatto sul consumatore radicalmente differente.

Passando al punto 4 dell'art. 4, occorre verificare se vi siano disposizioni nazionali in cui il volume alcolico sia normativamente inserito tra le componenti nutrizionali di una bevanda e se vi siano norme specifiche sulle indicazioni nutrizionali ad esso relative.

In particolare, al suo tenore "leggero".

In Italia, l'unica norma che risponde a questa ve-

dallo spot inequivocabilmente in specifica relazione alla natura di amaro della bevanda e non già in termini assoluti". Come si vede, il Giurì ha basato la sua decisione sul fatto che può definirsi leggera la bevanda alcolica - nel caso di specie un amaro - che contenga il più basso volume alcolico della sua categoria.

Per precisione, all'epoca della pronuncia del Giurì per amaro si intendeva, ai sensi del reg. CE 1576/1989 (abrogato dal reg. CE 110/2008, che si applica dal 20 maggio 2008), "la bevanda spiritosa di gusto prevalentemente amaro, ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcol etilico di origine agricola, con sostanze aromatizzanti natu-

rali e/o identiche alle naturali, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva.

Questa bevanda può essere commercializzata anche con la denominazione "amaro" o *bitter*, associata o meno ad un altro termine".

La bevanda spiritosa, ai sensi della medesima norma, è il liquido alcolico destinato al consumo umano, avente caratteristiche organolettiche particolari e, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato III, punto 1 (liquore a base d'uovo/advocaat/avocat/Advokat: titolo alcolometrico minimo: 14% vol.), un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. Quindi, il titolo alcolometrico minimo per una bevanda spiritosa è del 15%.

Si rileva come il Giurì abbia ritenuto che il *claim* "leggero" utilizzato per un amaro andasse inteso come riferito al limite inferiore della categoria merceologica degli amari e, pertanto, non fosse in contrasto con il Codice di autodisciplina pubblicitaria.

Secondo il Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria può definirsi leggera la bevanda alcolica che contiene il più basso volume alcolico della sua categoria

Così esprimendosi, il Giurì ha accolto una definizione di leggerezza data dalla quantità di alcol presente nel prodotto, prendendo in considerazione, sotto il profilo pubblicitario, una situazione che appare dal punto di vista normativo in contrasto con l'impostazione tassativa del reg. CE 1924/2006, che non contempla l'utilizzo del *claim* "leggero" o "*light*" per le bevande alcoliche. Infatti, la linea interpretativa del Giurì, sviluppata nel contesto pubblicitario del caso, non ha analizzato il *claim* come indicazione nutrizionale bensì solo come dato di fatto, riferito alla bassa gradazione alcolica del prodotto, ritenendo di poter dare allo stesso *claim* un significato che nulla ha a che vedere con quello espresso dal reg. CE 1924/2006.

Argomento sul quale sarebbe interessante intervenire.